

Accesso ambientale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.a.

FATTO

Il sig., in qualità di incaricato del comitato Zona, nonché personalmente come proprietario di abitazione prospiciente ai luoghi ove dovrà essere realizzata l'infrastruttura di cui in seguito, presentava un'istanza d'accesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e della normativa del "codice dell'ambiente".

Chiedeva in particolare di "prendere visione e ottenere copia semplice in formato digitale di tutti i documenti relativi al progetto esecutivo approvato: Completamento della Tangenziale di stralcio – lotto; a titolo indicativo ma non esaustivo: Verbale di approvazione, Capitolato di appalto, Capitolato speciale di appalto, disegni e progetti esecutivi di tutte le opere, tutta la documentazione che fa riferimento ad interventi ambientali".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione rileva, in via preliminare, che l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi di diverse e ben distinte normative. Orbene, in ordine alla richiesta d'accesso presentata ex Dlgs 33/2013 la Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza a decidere del relativo ricorso: nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso cd. "civico", l'art. 5 comma 7 del Dlgs 33/2013 radica tale competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

Con riferimento, invece, alla richiesta presentata quale "accesso ambientale" la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente,

intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile, pertanto, come “informazione ambientale” ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed il ricorso presentato appare meritevole di essere accolto: premessa, infatti, la generale accessibilità delle informazioni ambientali, l'amministrazione adita non ha eccepito l'esistenza di ipotesi di esclusione dall'accesso, ex art. 5 del Dlgs 195/2005, applicabili al caso de quo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018).